REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/916 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2026

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. **PROCEDURA**

1.1. **Apertura**

(1) Il 29 agosto 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «Cina», o «RPC») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]) («avviso di apertura»).

(2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 15 luglio 2025 dalla coalizione ad hoc dei produttori dell'Unione di proteine di piselli («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di proteine di piselli ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. **Registrazione**

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 ([3]) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3. **Parti interessate**

(4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, nonché gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(6) Il 22 ottobre 2025 i servizi della Commissione hanno respinto la richiesta di registrazione in veste di parte interessata presentata da NiHTEK Corp Limited (NiHTEK) in quanto, secondo una dichiarazione della stessa società, quest'ultima non produceva né vendeva il prodotto oggetto dell'inchiesta ed era collegata a un produttore esportatore cinese. NiHTEK ha chiesto al consigliere-auditore di riesaminare la situazione. In seguito a ulteriori chiarimenti, il consigliere-auditore ha rilevato che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta (definita come «*proteine di piselli ad alto tenore proteico, aventi tenore proteico calcolato in base al peso a secco superiore al 65 %, comprendenti tutti i tipi di proteine di piselli derivate dai piselli (compresi tra l'altro i piselli da pieno campo gialli e i piselli da pieno campo verdi), in ogni stato fisico (compresi lo stato solido (ad es. in polvere) e lo stato liquido (in soluzione)), anche*

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2025/4850, 29.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4850/oj).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 della Commissione, del 21 ottobre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/2144, 22.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2144/oj).